



Prot. 4741 del 14/10/2022

ORDINANZA n° 27

OGGETTO: SMALTIMENTO CARCASSA ANIMALE.

IL SINDACO

VISTA la comunicazione del competente Servizio Veterinario dell'ASL n° 3 di Nuoro, nostro prot. n° 4735 del 14/10/2022, con la quale si richiede un intervento per lo smaltimento di 1 carcassa della specie bovina - femmina, razza Bruno/Sarda, 3 anni circa - regolarmente identificata IT091990307876, rinvenuta in località "Sa Preda Itta" (coordinate geografiche LAT 40.4556481 LONG. 9.2962254), agro di Orune, presso l'Azienda con Codice aziendale IT067NU068 del Sig. Moni Mauro Antonio, nato a Orune il 05/05/1970 e residente a Orune in C.so Repubblica n° 79, Codice Fiscale MNOMNT70E05G147D;

VISTO il T.U. delle LL.SS. 27/07/1934 n° 1265;

VISTO il D.P.R. 08/02/1954 n° 320;

VISTA la Legge 23/12/1978 n° 833;

VISTO il Reg. CE 1774/2002;

VISTO il Reg. CE n° 811/2003;

VISTO il Reg. CE n° 1069/2009 e s..m.e i.;

VISTO il Reg. UE 142/2011;

VISTA la determinazione n° 2078 del 28/12/04 del direttore del Dipartimento di prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità;

CONSIDERATO che le carcasse di animali morti devono essere prontamente distrutte al fine di evitare la possibile diffusione di malattie infettive;

CONSIDERATA l'esigua quantità di sottoprodotti di origine animale da smaltire, la distanza dello stabilimento di trattamento, l'assenza di un sistema organizzato di raccolta e di stoccaggio del materiale specifico a rischio e che il trasporto e il trattamento di tale materiale sarebbe eccessivamente oneroso rispetto all'eliminazione in loco

ORDINA

Al Sig. Moni Mauro Antonio, proprietario, come sopra generalizzato:

-Che la carcassa venga smaltita mediante infossamento profondo in loco, per evitare la contaminazione delle falde freatiche o danni all'ambiente e ad una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi, nel luogo in cui tale materiale è stato prodotto e nel rispetto di quanto stabilito al punto A dell'All. II del Reg. CE 811/2003 e del paragrafo 3 dell'Art. 24 del Reg. CE 1774/2002;

-Le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C. P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle malattie di cui all'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,454 a € 2582,27;

-Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.54 n° 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22.

-Di trasmettere copia della presente al Servizio veterinario dell'USL n° 3 per gli adempimenti di competenza.

IL SINDACO
(Giovanna Porcu)

